



BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL DEL SERVIZIO POLITICHE DEL SOCIALE E SOSTENIBILITÀ UIL - UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO a cura di Guido Bianchini Impaginazione e invio: Roberto Calzolari

Anno IV Settembre 2015 n. 43

DOCUMENTAZIONE

PUBBLICAZIONI

**LEGISLAZIONE
ACCORDI**

**SENTENZE
QUESITI
EVENTI**

UIL ITAL SERVIZI

COLLABORIAMO

**come ricevere
INFORMAZIONI
sui SERVIZI UIL**



[PER SCARICARE](#)

**ROSETO: NECESSARIA LA SINERGIA CON LE ISTITUZIONI,
IL CORDOGLIO DELLA UIL AI FAMILIARI PER LE VITTIME DEL
DEL PETROLCHIMICO DI PRIOLO.
CONTINUA LA SCIA DI MORTI SUL LAVORO DI QUESTI ULTIMI
MESI E SETTIMANE**

L'ennesima tragedia, che dobbiamo commentare con la tristezza nel cuore e con tutta la voglia che abbiamo di misurarci insieme alle istituzioni sul terreno della salute e della sicurezza sul lavoro, che per noi e per i lavoratori rappresenta una priorità. Ormai dobbiamo considerarla una strage sommando tutti gli incidenti sul lavoro avvenuti in pochissimo tempo in Italia. I numeri di morti sul lavoro sono in notevole aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Invitiamo nuovamente il Governo e il Parlamento ad affrontare in maniera più incisiva il tema della salute e sicurezza sul lavoro, finalizzando gli sforzi alla maggior tutela dei lavoratori e dei cittadini.

La UIL esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari delle giovani vittime del petrolchimico di Priolo.

Roma, 9 settembre 2015

**ROSETO: RIAPRIRE CON LA MASSIMA URGENZA IL TAVOLO DI
CONFRONTO CON IL GOVERNO**

“La situazione è diventata ormai intollerabile”. Commenta duramente la Segretaria Confederale UIL Silvana Roseto il drammatico aggiornamento sul bilancio delle vittime della tragedia di Modugno, salite a dieci. Un incidente accaduto in un settore nel quale negli ultimi 15 anni, si sono verificati almeno 18 incidenti mortali con 58 morti accertati.

“In quest’ambito, le Organizzazioni Sindacali, con costante impegno, hanno sollevato talune questioni nodali affrontate negli organi deputati a partire dalla Commissione Consultiva, che però sono poi rimaste inascoltate dalle Istituzioni. Ed anche le tragedie della giornata di ieri a Roma ed in provincia di Campobasso ci inducono a pretendere il più alto livello di guardia e a respingere con forza i settarismi, le esitazioni o la scarsa sensibilità dinanzi a politiche di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Continuando ad esprimere il proprio cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime degli ultimi giorni, la UIL chiede - conclude Silvana Roseto - di riaprire con la massima urgenza un tavolo di confronto con il Governo al fine di individuare misure necessarie ed immediate per ridurre in maniera significativa gli infortuni ed incidenti mortali nel nostro Paese.”

**SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO TEMA FONDAMENTALE PER
PAESE, ATTENZIONE SIA MASSIMA - IL CORDOGLIO DELLA UIL AI
FAMILIARI DELLE VITTIME**

«Siamo costretti ad assistere ancora una volta ad una tragedia insopportabile, l'ennesima che accade in aziende del 'settore pirotecnico', i cui livelli di rischio sono altissimi.» E' il commento della Segretaria Confederale UIL Silvana Roseto in relazione all'incidente mortale in una fabbrica di fuochi di artificio in provincia di Bari, il cui bilancio è di sette lavoratori morti e sei feriti.

«Un gravissimo incidente - continua Roseto - che ripropone la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro come tema fondamentale da perseguire con tutte le forze nel nostro Paese. Troppe volte si lanciano segnali di tranquillità, pensando che la prevenzione e la tutela siano sufficienti e che le norme sulla sicurezza siano persino troppe ed inutili. Non è così. L'attenzione deve essere massima, come abbiamo riportato ripetutamente all'interno dei tavoli istituzionali proprio per tenere alta la guardia in questo ed in altri settori. Continueremo a pressare le istituzioni, affinché le condizioni di lavoro possano essere migliorate per evitare tragedie come quella di oggi, sollecitando più controlli ed una straordinaria e costante attenzione.

La UIL - conclude la Segretaria Confederale - esprime il proprio cordoglio ai familiari delle vittime.» Roma, 24 luglio 2015

IN ITALIA DAL 1 GENNAIO/10 SETTEMBRE 2015: 466 MORTI SUI LUOGHI DI LAVORO

LUGLIO 2015: CRONACA DI MORTE SUL LAVORO IN ITALIA

Il 24 luglio a Modugno, provincia di Bari, un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di 9 persone. Aperta l'inchiesta dalla procura di Bari.

Attualmente indagato Antonio Bruscella, socio dell'azienda rimasto illeso dopo l'incidente. Un altro socio Michele Bruscella, è morto nell'esplosione. Sul caso ha aperto un'inchiesta anche la Commissione infortuni lavoro del Senato.

Il 24 luglio a Roma, un uomo di 53 anni addetto alla manutenzione idrica è morto dopo essersi calato nella camera delle condutture.

Il 27 luglio a Margherita di Savoia, provincia Barletta Andria Trani, un uomo di 60 anni è morto in una salina, travolto dal suo muletto.

Il 24 luglio a Termoli, provincia di Campobasso, un uomo di 39 anni è morto in cantiere folgorato da una scarica di corrente.

Il 21 luglio a Narni, un uomo di 75 anni è morto schiacciato dal suo trattore.

Il 20 luglio a Marghera, un uomo di 53 anni, è morto colpito al petto da un getto d'acqua mentre manovrava una lancia a pressione.

Il 19 luglio a San Bernardino di Lugo, in provincia di Ravenna, un uomo di 53 anni è morto colpito al petto da un pezzo di un macchinario.

Il 16 luglio a Gela, un operaio di 65 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone.

Il 12 luglio a Rovereto un uomo di 39 anni è morto in cantiere cadendo da un'impalcatura.

Il 10 luglio a Brescia un uomo di 38 anni è morto in ospedale per i postumi della caduta da un'impalcatura che l'aveva coinvolto il giorno precedente.

Il 6 luglio a Borgaro Torinese, un uomo di 59 anni è morto schiacciato da un macchinario.

Il 4 luglio a Pordenone, un uomo di 48 anni è morto schiacciato da un carico.

Il 4 luglio a Orroli, in provincia di Nuoro, un uomo di 24 anni è morto cadendo da un ponteggio lavorando vicino una diga.

CAPORALATO: "IMMEDIATA ATTUAZIONE AL PIANO. PIÙ CONTROLLI ALLE AZIENDE CHE DICHIARANO POCHE GIORNATE

"Quanto fatto dal ministro Martina in questi giorni, anche con le iniziative sulla stampa, ha contribuito a tenere alta l'attenzione su un fenomeno drammatico che il sindacato combatte quotidianamente. Apprezziamo molto il suo impegno e la volontà di portare avanti questa battaglia ma, al tempo stesso, auspichiamo che alle misure del Piano di azione venga data immediata attuazione, anche attraverso un decreto legge".

E' quanto afferma **Giorgio Carra, Segretario Nazionale Uila-Uil**, in seguito al vertice sul caporalato svoltosi questa mattina presso il Mipaaf con i ministri delle politiche agricole e del lavoro Maurizio Martina e Giuliano Poletti, il presidente dell'Inps Tito Boeri, le organizzazioni di categoria e la distribuzione organizzata.

"Il fenomeno del caporalato va combattuto senza indugio. Tuttavia, è anche vero che esso esiste nella misura in cui ci sono aziende agricole che sottopagano o fanno lavorare in nero i braccianti" prosegue Carra. "E' un circolo vizioso che non si combatte con i voucher e che va stroncato con un rafforzamento dei controlli, soprattutto in quelle imprese che dichiarano da 1 a 5 giornate di lavoro: ricordo che su 909 mila braccianti, nel 2014, 136.341 hanno lavorato meno di 10 giornate e circa 300mila non hanno superato le 50".

"La legittimazione data da Martina alla Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità, affidandogli il compito di varare in 15 giorni le proposte per il Piano di azione contro il caporalato, è importantissima" conclude il segretario. "Ora bisogna procedere con urgenza e dare risposte concrete sul piano economico, sanzionatorio e normativo al settore agricolo".

CGIL, CISL, UIL E CONFINDUSTRIA FIRMANO DUE AVVISI COMUNI SU ORGANISMI PARITETICI E COMMISSIONE CONSULTIVA "

Cgil, Cisl, Uil e imprese hanno firmato due "avvisi comuni", condividendo le opinioni riguardanti, da un lato, il numero dei componenti della Commissione consultiva

permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, dall'altro, la questione del riconoscimento degli organismi paritetici e dell'attuazione di un repertorio ufficiale nazionale.

Il primo avviso comune (vedi allegato) riguarda il numero dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che il governo ha ridotto nell'ambito dei provvedimenti del Jobs Act (precisamente con lo schema di D.lgs n. 176 recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure per cittadini e imprese, approvato in via preliminare nel CdM dell'11 giugno scorso). Una riduzione che sindacati e Confindustria disapprovano (ricordando anzitutto che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito), visto lo squilibrio che si viene a creare tra i membri della componente Stato/Regioni (17 in tutto) e quelli delle parti sociali (ridotto a sei per ciascuna organizzazione).

Il secondo avviso comune (vedi allegato) riguarda il riconoscimento degli organismi paritetici e dell'attuazione di un repertorio ufficiale nazionale.

Si ritiene "urgente formalizzare, in uno specifico testo legislativo, i criteri vincolanti per l'identificazione" di questi organismi, oltre che istituire un albo di tali strutture, "regolato e implementato dal ministero del Lavoro". Nell'avviso i firmatari elencano anche i diversi requisiti "vincolanti" che debbono possedere gli organismi, come, ad esempio, "essere costituiti a iniziativa di associazioni datoriali e sindacali" rappresentative a livello nazionale o firmatarie di Ccnl, oppure svolgere "funzioni di supporto" nei confronti di Rls e Rlst, imprese e lavoratori in materia di salute e sicurezza. Nell'avviso, infine, Cgil, Cisl, Uil e Confindustria demandano al ministero del Lavoro "lo stabilire le modalità attraverso cui svolgere l'istruttoria per verificare il possesso dei requisiti da parte degli organismi paritetici richiedenti l'inserimento nel repertorio nazionale".

ANAS: SINDACATI, NECESSARIA PREVENZIONE PER ADDETTI CHE OPERANO SULLA STRADA

"L'ennesimo lavoratore diventato vittima della strada dimostra quanto sia necessario adottare ogni utile misura di prevenzione per quanti operano in presenza di traffico veicolare". Così Filt Cgil, Fit Cisl, Uilpa Anas e Sada Fast sull'incidente mortale che ha coinvolto un capo cantoniere dell'Anas, investito da un Tir sulla Statale 268 'del Vesuvio'. "In attesa che sia completata l'istruttoria da parte degli organi competenti, quali misure sono state adottate e previste - chiedono le Organizzazioni sindacali di categoria - anche in termini più generali, per attività quali quella espletata dal capo squadra che è stato investito e lo stato di applicazione presso l'Anas del DM 4 marzo 2013 che disciplina proprio le operazioni che si devono svolgere sulle strade e autostrade".



PUBBLICAZIONI

L'ABC DELLO STRESS: COSA FARE PER AIUTARE L'AZIENDA E I LAVORATORI?

Indicazioni sulle buone prassi gestionali da mettere in atto in azienda per affrontare i rischi psicosociali. Aumentare la sensibilizzazione, cercare un'intesa comune sullo stress, ottenere l'impegno di tutti ed elaborare una politica aziendale.

Fonte Punto sicuro

Campagna "Ambienti di lavoro sani e sicuri per la gestione dello stress"

Versione online della "Guida elettronica sulla gestione dello stress e dei rischi psicosociali"

Informazioni EU-OSHA sulla guida elettronica

PROGETTO INSULA: NUOVA MONOGRAFIA INAIL

INAIL pubblica sul proprio sito la Monografia "**Il progetto INSuLa (Indagine Nazionale sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro)**" che riporta i risultati dell'indagine riguardante gli operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL), operanti presso le ASL.

L'indagine è stata condotta nel **periodo ottobre 2013-gennaio 2014** e ha coinvolto un campione rappresentativo delle macroaree geografiche del Paese (Nord, Centro e Sud-Isole), costituito da operatori degli SPSAL di Lombardia, Marche e Puglia.

OLYMPUS:

WPO n. 41/2015 - CHIARA LAZZARI, PRIME OSSERVAZIONI A PROPOSITO DI REVISIONE DELLE FORME CONTRATTUALI E SICUREZZA SUL LAVORO



WPO n. 40/2015 - PAOLO PASCUCCI, QUALI FORMATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO?

DOTTRINA PER IL LAVORO: EBOOK CON GLI INTERPELLI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il sito Dottrina Per il Lavoro pubblica gratuitamente l'**ebook** con **tutti gli interPELLI** emanati dal Ministero del Lavoro **in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro**.

La **guida interattiva** oltre che focalizzare i punti caratteristici della risposta fornita dal ministero, permette di risalire all'**intero interpellato** e a **valorizzare tutte le disposizioni legislative** da questi **richiamate**. L'indice è stato predisposto in ordine cronologico. Lo stesso indice è *linkabile* così da favorire l'immediata visione dell'interpellato.

Fonte D.T.L. Modena

Scarica l'Ebook <http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/07/INTERPELLI-IN-MATERIA-DI-SICUREZZA-20151.pdf>

SETTORE CALZATURIERO: L'ESPOSIZIONE AI RISCHI E LE MISURE DI PREVENZIONE

Informazioni sulla tutela della salute e della sicurezza nel settore calzaturiero. Focus sui rischi nelle operazioni di incollaggio e finissaggio, sui rischi infortunistici e sull'esposizione a rumore, movimentazione manuale e sovraccarico biomeccanico.

Fonte PuntoSicuro

Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Buone Prassi - Documento approvato nella seduta del 27 novembre 2013 - Impresa Sicura

MEDICO COMPETENTE E VALUTAZIONE DEI RISCHI: COSA SIGNIFICA "COLLABORARE"

Segnaliamo un interessante articolo del n. 03/2014 di "**Articolo 19**", bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal **SIRS** (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori

per la Sicurezza) sul “Medico Competente e valutazione dei rischi: cosa significa “collaborare” di Leopoldo Magelli –

Vedi anche:

Commissione per gli interpellati - Interpello n. 5/2014 con risposta del 13 marzo 2014 alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Prot. 37/0006232/ MA007.A001 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.

LEGISLAZIONE - ACCORDI

CASI DI MORTE E MALATTIE PERSONALE MILITARE, ISTITUITA NUOVA COMMISSIONE DI INCHIESTA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari.

Con la pubblicazione in [Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2015 n. 160](#) della [delibera del 30 giugno 2015](#), è stata disposta dalla Camera dei deputati l'”Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui **casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari** all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in **relazione all'esposizione a particolari fattori chimici**, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni”.

Info: [Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2015 n.160](#)







COMMISSIONE LAVORO: AUDIZIONE INAIL

Audizione INAIL alla Commissione Lavoro, svoltasi lo scorso 3 luglio nell'ambito dell'esame di diversi schemi di decreti legislativi dedicati alla razionalizzazione, semplificazione e riordino della normativa sul lavoro.

Fonte Insic

COMMISSIONE LAVORO - Normativa lavoro, audizione INAIL

Fonte Olympus

-  **PROTOCOLLO DI INTESA INAIL-ASSOLOMBARDA, MILANO, 15 LUGLIO 2015**
-  **PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, BOLOGNA 6 LUGLIO 2015**
-  **PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, BOLOGNA 6 LUGLIO 2015**
-  **SERVIZI - CED: ACCORDO DI RINNOVO, 9 LUGLIO 2015**
-  **METALMECCANICI - AUTOMOTIVE, GRUPPO FCA-CNH: CCSL, 7 LUGLIO 2015**
-  **EDILIZIA - EDILI ED AFFINI, LAZIO: CIRL, 7 MAGGIO 2015**

DECRETO 80/2015: MODIFICHE AL D.LGS. 151/01 SU TUTELA MATERNITÀ

Publicato sulla *GU n.144 del 24-6-2015* (Suppl. Ordinario n. 34) il **D. Lgs. 80/2015** che reca misure intese a **tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori**, in attuazione dell'art.1, c.8 e 9, della L. 10 dicembre 2014, n. 183.

Il *D. Lgs. 80/2015* introduce modifiche al *D. Lgs. 151/2001*, le più significative delle quali vengono riportate di seguito:

- è vietato adibire al lavoro le donne durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di *congedo di maternità dopo il parto*, anche qualora la somma dei periodi superi il limite complessivo di cinque mesi. Tali disposizioni si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma o libera professionista avente diritto all'indennità di cui all'*art. 66 del D. Lgs. 151/2001*;

- in caso di *ricovero del neonato* in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del **congedo di maternità** per il periodo di cui all'*articolo 16, comma 1, lettere c) e d) del D. Lgs. 151/2001*, e di godere del *congedo*, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino (il diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiara la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa). Tali disposizioni si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma o libera professionista avente diritto all'indennità di cui all'*art. 66 del D. Lgs. 151/2001*;

- l'**indennità di maternità** è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c) del *D. Lgs. 151/2001*, che si verifichino durante i periodi di *congedo di maternità* previsti dagli articoli 16 e 17 del medesimo decreto;

- l'*indennità* di cui all'*art. 66 del D. Lgs. 151/2001* spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del *congedo di maternità* o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre;

- in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'*art. 54 del D. Lgs. 151/2001*, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

- In caso di *adozione*, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'*articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

- il *congedo* di cui all'*art. 26 comma 4 del D. Lgs. 151/2001*, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore.

Fonte Vega Engenning

E' disponibile in allegato il testo completo del D.Lgs.-n.80-del-15-06-2015.pdf

LA NUOVA DIRETTIVA SEVESO III

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2015, il DECRETO LEGISLATIVO 105 del 26 giugno 2015 recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose".

Fonte Necsi.it

Vai al testo del Decreto pubblicato in GU >>

PREVENZIONE INCENDI ALBERGHI 25-50 POSTI LETTO, IN ARRIVO REGOLA TECNICA E DECRETO

In arrivo la regola tecnica antincendio con decreto del Ministero dell'Interno. Dovrebbe essere prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Leggi: [decreto 14 luglio 2015 in GU 24 luglio 2015](#)) il decreto del Ministero dell'Interno contenente le nuove *Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50*.

Fonte *Quotidiano sicurezza.it*

Info: [bozza decreto regola antincendio strutture alberghiere 25-50 posti](#)

CON LA SUPER DIA ANCHE IL MODELLO UNICO NAZIONALE

Per la super DIA è stato predisposto un **modello unico** approvato dalla [Conferenza Stato Regioni il 16 luglio 2015 \(Decreto semplificazioni DL 90/2014\)](#).

Entro il **16 ottobre**, 90 giorni dall'approvazione, il modello unificato dovrà essere adottato dalle Regioni e dai Comuni.

Fonte *Quotidiano sicurezza.it*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2015/1136 DELLA COMMISSIONE CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO N. 402/2013 RELATIVO AL METODO COMUNE DI SICUREZZA PER LA DETERMINAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 185/6 del 14.7.2015 il Regolamento di esecuzione 2015/1136 della Commissione del 13 luglio 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi.

[HTTP://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEGAL-CONTENT/IT/TXT/?URI=CELEX:32015R1136](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/?uri=CELEX:32015R1136)

FONTE OLYMUS

NORMATIVA COMUNITARIA

- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, 15 maggio 2014, n. 68 - 2014/68/UE - **Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione**
- Regolamento della Commissione, 08 maggio 2013 - 487/2013/UE - Modifica del Reg. CE n. 1272/2008 relativo alla **classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele**

NORMATIVA STATALE

- Ministero dell'interno, Decreto 14 luglio 2015 - **Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50**
- Decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 - **Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale**
- Camera dei Deputati, Delibera 30 giugno 2015 - **Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero**, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.
- Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 - Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al **controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose**

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 18 giugno 2015 - **Mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925** e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste
- Legge 22 maggio 2015, n. 68 - Disposizioni in materia di **delitti contro l'ambiente**

NORMATIVA REGIONALE

- Regione Emilia-Romagna, dgr 15 giugno 2015, n. 699 - Approvazione nuovo "Atto di indirizzo e coordinamento **per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile**, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20"

PRASSI AMMINISTRATIVE

- INAIL, Detpres 20 luglio 2015 n. 273 - Approvazione delle "Linee di Indirizzo SGSL-AS. - **Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio**"
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, int. 20 luglio 2015, n. 16 - Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – **Interdizione posticipata lavoratrici madri rientranti nella categoria dei lavori usuranti**
- INAIL, Detpres 14 luglio 2015, n. 258 - Accordo di collaborazione tra l'**INAIL e il Consorzio RFX di Padova**
- INAIL, Detpres 14 luglio 2015 n. 257 - Accordo-Quadro tra l'**INAIL e l'Università degli Studi di Parma**

NUOVO MODELLO OT/24

Publicato nella sezione modulistica il nuovo modello OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2016 in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2015.

[Il nuovo modello>>](#)

DOCUMENTAZIONE

ATTIVITÀ ISPETTIVA: NEL PRIMO SEMESTRE 2015 CONTESTATI ILLECITI A PIÙ DI 40MILA AZIENDE; RISCONTRATE IRREGOLARITÀ NEL 59% DELLE IMPRESE ISPEZIONATE; CONTESTATO L'IMPIEGO DI OLTRE 18.000 LAVORATORI "IN NERO"

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva rende noti i risultati dell'attività di vigilanza svolta dagli ispettori del lavoro delle Strutture territoriali del Ministero del lavoro nel 1° semestre 2015.

L'esame dei dati evidenzia che l'azione degli ispettori del Ministero è proseguita, nel periodo in questione, coerentemente con la quantificazione degli obiettivi e con l'individuazione delle linee prioritarie di intervento definite nel Documento di programmazione della vigilanza per l'anno 2015, presentato in occasione della Commissione Centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza presieduta dal Ministro.

I risultati conseguiti nel I° semestre confermano, infatti, una costante ed incisiva azione ispettiva, che sull'intero territorio nazionale ha registrato 75.890 accessi ispettivi, cui vanno aggiunti 3.882 accertamenti in materia di Cassa Integrazione Straordinaria, di Cassa Integrazione in deroga, di Contratti di Solidarietà e di Patronati.

Con specifico riferimento all'attività di vigilanza, l'esito delle verifiche definite nel periodo in discussione ha fatto registrare la contestazione di illeciti a carico di 40.449 aziende, con un tasso di irregolarità di circa il 59% delle imprese ispezionate, con un sensibile aumento rispetto al primo semestre dell'anno precedente.

Tale ultimo dato conferma, pertanto, l'efficacia della attività di *intelligence* svolta dagli organi di coordinamento, mirata alla individuazione di obiettivi e settori particolarmente nevralgici nei confronti dei quali orientare la vigilanza.

Più nel dettaglio, in occasione delle verifiche ispettive è stato contestato l'impiego di 18.215 lavoratori "in nero" e sono state sospese 3.873 aziende per l'utilizzo di personale non dichiarato in misura pari o superiore al 20% di quello presente al momento dell'accesso.

Altre rilevanti violazioni riscontrate nel periodo da gennaio a giugno 2015 hanno riguardato l'accertamento di fenomeni interpositori e appalti illeciti (3.416 lavoratori) e comportato la riqualificazione di rapporti di lavoro fittizi (3.834).

Inoltre, sono state contestate numerose infrazioni in materia di orario di lavoro (4.499), con un sensibile aumento, rispetto al corrispondente semestre dell'anno 2014 e in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con 13.330 violazioni prevenzionistiche riscontrate.

Si segnala, altresì, il notevole incremento delle irregolarità, di natura penale, relative alla tutela delle lavoratrici madri e all'impiego di lavoratori extracomunitari clandestini.

Vigilanza INPS/INAIL

Per quanto concerne l'attività degli Istituti, l'INPS registra, nei primi sei mesi dell'anno, 20.718 imprese ispezionate, di cui 17.268 irregolari.

L'Istituto ha inoltre accertato la presenza di 9.481 lavoratori "in nero" ed una contribuzione non versata pari ad euro 484.323.372.

L'INAIL ha invece effettuato 10.241 ispezioni, di cui 9.019 hanno evidenziato delle irregolarità. I lavoratori "in nero" accertati sono stati 3.698 mentre i premi non versati ammontano ad euro 45.477.238.

Seppure, rispetto ad alcuni dati del 2014, l'attività degli Istituti, in particolare dell'INPS, registri in termini assoluti una leggera contrazione, rimane alto il rapporto tra accessi ispettivi e imprese irregolari, a testimonianza della efficacia dell'azione di vigilanza.

Vigilanze straordinarie

Con l'occasione si segnala che, per il periodo estivo, la Direzione generale per l'Attività Ispettiva ha predisposto un potenziamento dell'attività di vigilanza nei luoghi di maggior concentrazione turistica – tra i quali si segnalano la riviera romagnola, ligure, il Salento, il Cilento e la Costa Smeralda – al fine di garantire un adeguato livello di tutele nei confronti dei lavoratori impiegati in attività stagionali e di scongiurare possibili fenomeni di dumping.

Resta inoltre massima l'attenzione del personale ispettivo su specifici comportamenti elusivi della disciplina in materia di somministrazione transnazionale di lavoro (i cosiddetti "contratti romeni") e di ricorso all'esonero contributivo previsto dalla L. n. 190/2014 (legge di stabilità, che prevede l'esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che attivano nuove assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2015). Sul punto la Direzione generale per l'Attività Ispettiva aveva infatti già fornito indicazioni al personale ispettivo, rispettivamente, con circ. n. 14/2015 e lettera circolare del 17 giugno 2015.

SICUREZZA E SALUTE NELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE

Le corrette condizioni di sicurezza e salute sono un beneficio per le micro e piccole imprese. Quali difficoltà incontrano le micro e le piccole imprese? EU-OSHA le aiuta a valutare i rischi del luogo di lavoro.

Le piccole e medie imprese (PMI) sono considerate elementi chiave per la crescita economica, l'innovazione, l'occupazione e l'integrazione sociale e costituiscono la spina dorsale dell'economia dell'UE.

Nel 2013 le PMI rappresentavano il 99,8% di tutte le imprese non finanziarie dell'UE. Ciò equivale a 21,6 milioni di imprese dell'UE.

Alle PMI appartengono tre categorie - micro, piccole e medie imprese. Nella raccomandazione 2003/361/EC della Commissione del 6 maggio 2003 sono definite come segue:

Una media impresa ha meno di 250 dipendenti ed un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di EUR e/o il totale del bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Una piccola impresa ha meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale del bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Una microimpresa ha meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale del bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

In media, le PMI in Europa hanno assunto 4,22 persone, pertanto la stragrande maggioranza (92,4%) delle imprese dell'Unione europea sono classificate come microimprese. Le suddette microimprese rappresentano il 67,4% di tutti i posti di lavoro in Europa, di conseguenza la loro importanza per l'economia europea è immensa.

Quali difficoltà incontrano le micro e le piccole imprese?

Dai dati emerge che i dipendenti delle imprese più piccole sono soggetti a maggiori rischi rispetto ai dipendenti delle imprese più grandi, e che le imprese più piccole hanno più difficoltà a controllare i rischi. Diversi studi, inclusa l'indagine europea di EU-OSHA sulle imprese e i nuovi ed emergenti rischi (ESENER), mostrano che le difficoltà nella gestione della SSL sono particolarmente rilevanti quanto più è ridotta la dimensione dell'impresa. La gestione relativamente carente della SSL può essere attribuita a specifiche caratteristiche tipiche delle piccole imprese quali: caratteristiche strutturali ed organizzative del lavoro e delle assunzioni, posizione economica e relazioni commerciali, diversità commerciale e flessibilità, lontananza dalla portata delle misure di regolamentazione, comportamenti e competenze di proprietari e lavoratori nei suddetti piccoli stabilimenti o breve ciclo di vita. Queste caratteristiche rendono molto più difficile per le micro e piccole imprese creare e mantenere un ambiente di lavoro sicuro e salutare.

Diversi altri fattori che hanno un impatto nella gestione della SSL in tali stabilimenti, se comparati con i più grandi, includono:

- Difficoltà di regolamentazione, considerato che sono tipicamente eterogenei, geograficamente sparsi, e privi di rappresentazione coesa. I limiti di bilancio comportano spesso una mancanza di risorse per porre in essere iniziative ed interventi per la sicurezza e la salute come ad esempio consulenze per la salute e la sicurezza, informazioni, strumenti e controlli a pagamento.
- Meno risorse ostacolano l'attuazione delle attività di prevenzione.
- Sono disponibili meno tempo ed energie per attività non fondamentali, e la gestione della sicurezza e della salute vengono spesso percepite come tali. Condizioni ottimali di SSL non sono considerate una priorità.
- La valutazione dei rischi può essere costosa e difficile da completare, in particolare modo se l'impresa non dispone del know-how in materia di SSL per effettuarla efficacemente.
- Raggiungere le micro e le piccole imprese direttamente può essere difficoltoso per le organizzazioni che promuovono o attuano una corretta sicurezza e salute nel luogo di lavoro.

Per conoscere i fattori che inducono gli stabilimenti più piccoli ad investire sulla SSL si consiglia la lettura del seguente articolo OSHWiki.

Corrette condizioni di sicurezza e salute sono un beneficio per le micro e piccole imprese

Meno della metà delle micro e piccole nuove imprese sopravvive per più di 5 anni, e solo una frazione di queste entra a far parte del gruppo di aziende ad alte prestazioni che costituiscono il motore dell'innovazione e della performance industriale. Uno studio ha rivelato che tra le nuove micro e piccole imprese statunitensi, quelle che fallivano entro uno o due anni avevano un tasso medio di infortuni sul lavoro superiore più del doppio a quelle sopravvissute per più di cinque anni.

I costi degli incidenti costituiscono un motivo di particolare preoccupazione per le piccole imprese in quanto rappresentano l'82% di tutti gli infortuni sul lavoro ed il 90% di tutti gli incidenti mortali.

L'impatto di un grave incidente nell'ambito della SSL potrebbe rivelarsi catastrofico per una piccola impresa:

- è molto più difficile per le micro e piccole imprese riprendersi da un incidente legato alla SSL;
- l'impatto relativo è maggiore rispetto a quello delle aziende più grandi;

- i lavoratori indispensabili non possono essere facilmente o velocemente sostituiti;
- brevi interruzioni dell'attività possono causare la perdita di clienti e di contratti importanti;
- un grave incidente può portare alla chiusura dell'attività a causa dei costi diretti legati all'incidente o alla perdita dei contratti e/o dei clienti;
- anche piccoli incidenti e casi di malattia possono raddoppiare le assenze per motivi di salute.

Statistiche come queste dimostrano che buone pratiche di SSL sono fondamentali per il successo e la sopravvivenza a lungo termine di tali micro e piccole imprese. L'indagine EU-OSHA ESENER ha dimostrato che anche imprese molto piccole possono ottenere risultati di alto livello per quanto riguarda le pratiche di gestione della SSL in alcuni paesi e settori dell'Unione europea. Ciò suggerisce che creando un ambiente che incoraggia la SSL è possibile migliorare notevolmente la gestione nelle micro e piccole imprese.

Una gestione efficace della SSL non solo è essenziale per migliorare il benessere dei lavoratori, ma garantisce inoltre la prosperità delle aziende e delle economie in una prospettiva a lungo termine riducendo le perdite di produzione derivanti da infortuni o malattie. Si legga la relazione EU-OSHA sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro e l'andamento economico nelle piccole e medie imprese (Occupational Safety and Health and economic performance in small and medium enterprises: a review)

EU-OSHA aiuta le micro e le piccole imprese a valutare i rischi del luogo di lavoro

Una adeguata valutazione del rischio è la chiave per un luogo di lavoro salutare. Tuttavia, il processo di valutazione del rischio può rivelarsi piuttosto impegnativo specialmente per le micro e le piccole imprese che spesso non possiedono le risorse o il know-how in materia di sicurezza e salute sul lavoro necessari per svolgere tale valutazione in modo efficace. Lo strumento interattivo online EU-OSHA per la valutazione dei rischi (OiRA) ha lo scopo di superare questi ostacoli, quale prima iniziativa a livello dell'Unione europea che incoraggia le micro e le piccole imprese europee alla valutazione dei rischi (principalmente attraverso gli Stati membri e le parti sociali a livello di UE e degli Stati membri).

La piattaforma OiRA permette di elaborare strumenti online facili da usare e **gratuiti** in grado di aiutare le **micro e le piccole organizzazioni** a istituire **procedure di valutazione del rischio** per tappe che iniziano con l'identificazione e la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro, seguite dal processo decisionale e l'attuazione di azioni preventive, e si conclude con il monitoraggio e le relazioni. Questo strumento viene utilizzato dai partner sociali settoriali (organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori) nonché da autorità nazionali (ministeri, ispettorati del lavoro, istituti di SSL, ecc.) per elaborare strumenti di valutazione del rischio per settori specifici destinati alle piccole imprese.

Per maggiori informazioni su OiRA visitare il sito del progetto e il relativo articolo OSHWiki

Acquisire una conoscenza più approfondita

Data l'importanza della SSL nelle piccole e medie imprese, l'EU-OSHA ha avviato un progetto su larga scala (dal 2014 al 2017) sul "Miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro (SSL) nelle micro e piccole imprese in Europa".

Lo scopo di tale panoramica SSL sulle micro e piccole imprese è raccogliere, analizzare e diffondere una conoscenza approfondita, aggiornata e nuova nonché maggiore comprensione circa: politiche e strategie, strumenti e risorse, opinioni e prassi nel posto di lavoro con riferimento alla gestione della SSL nelle micro e piccole imprese. Ciò includerà una ricerca empirica, basata sulla teoria e orientata allo sviluppo di politiche, che andrà ad integrare l'analisi preventiva e sul campo attraverso l'uso di metodologie di ricerca, strumenti e tecniche analitiche qualitativi e quantitativi.

Questo progetto EU-OSHA cercherà di individuare come si comportano al momento le micro e piccole imprese per quanto riguarda la gestione della SSL dei loro lavoratori, che cosa gli impedisce di prendere in considerazione la SSL, e cosa potrebbe incoraggiarle a migliorare le condizioni di SSL all'interno dell'ambiente lavorativo. Una revisione della letteratura combinata con l'analisi dei dati quantitativi da parte di EU-OSHA ESENER-2 aiuterà a comprendere l'attuale stato della SSL nelle suddette imprese più piccole. L'attività si baserà dunque sul lavoro esistente, e con il contributo di seminari, interviste e questionari

delle parti interessate, affiancherà l'attuazione delle raccomandazioni, lo scambio delle migliori pratiche e le ulteriori indagini sui modi per migliorare la SSL in queste imprese - in particolare per comprendere come le micro e piccole imprese possano essere motivate e incoraggiate a migliorare le condizioni lavorative, riducendo così gli incidenti legati al lavoro e le malattie professionali.

Attraverso un'analisi comparativa tra i paesi, i settori, le classi di grandezza, ecc., questo progetto assisterà i legislatori europei e nazionali aiutandoli a capire "cosa funziona" e "perché funziona" nello sviluppo e nell'impiego di strategie e risorse per migliorare i risultati circa la SSL in queste imprese.

Fonte Punto sicur

EU-Osha

BANDO FIPIT 2014

Quasi completate le attività delle commissioni di valutazione

Pubblicate le graduatorie regionali/provinciali del bando Inail, per il miglioramento di salute e sicurezza sul lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia e dell'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei. Prorogato al 30 ottobre il termine per la conclusione dell'attività istruttoria presso le Direzioni regionali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna e Sicilia.

CAUSA ED EFFETTI DELL'OBESITA' SUL MERCATO DEL LAVORO: IL RUOLO DELLA PREVENZIONE

E' uscito il n. 16/2015 di ADAPT in collaborazione con l'INAIL su *causa ed effetti dell'obesità sul mercato del lavoro: il ruolo della prevenzione*. Secondo l'OMS questa è una delle principali sfide della salute pubblica del 21° secolo.

L'argomento è stato definito anche rispetto all'attenzione sul tema dell'alimentazione al centro di EXPO 2015. *Cause ed effetti dell'obesità e del sovrappeso sul mercato del lavoro: il ruolo della prevenzione*

INSULA: INDAGINE NAZIONALE SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il progetto INSuLa, attraverso il monitoraggio delle valutazioni soggettive espresse dai protagonisti della sicurezza del mondo del lavoro, costituisce un'esperienza metodologica innovativa di ascolto e verifica della percezione dei problemi di salute sentiti dai lavoratori, di verifica d'efficacia e di ricerca dei possibili miglioramenti dell'azione di prevenzione.

L'analisi dell'attività del medico competente, comprese le interazioni con le figure della prevenzione aziendale, con gli Organi di Vigilanza e con il Sistema Sanitario Nazionale nonché l'individuazione dei bisogni formativi, rappresentano uno strumento valido e attuale per acquisire informazioni utili al miglioramento della qualità e dell'efficacia degli interventi finalizzati alla tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro.

I risultati dell'indagine possono, pertanto, contribuire allo sviluppo e/o all'implementazione di modelli gestionali e operativi in grado di ottimizzare l'attività del medico competente.

Fonte Necsi.It

[Articolo tratto dal sito www.inail.it] Consulta l'opuscolo "INSuLa" >>

25 STORIE DI REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO PRESENTATE DALL'INAIL ALL'EXPO DI MILANO

Attraverso una panoramica dal nord al sud della penisola, SuperAble Inail, il mensile INAIL dedicato alla disabilità, racconta alcune tra le più belle storie di reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità intellettive e fisiche, da lavoro e non solo. Il supplemento monografico al numero di luglio della rivista INAIL, intitolato "Quando il cibo dà gusto alla vita", è stato presentato all'Expo 2015 e racconta la storia di 25 persone che hanno saputo reinventarsi. I protagonisti delle storie sono infatti disabili che hanno saputo reinventarsi e creare occupazione per sé, e a volte anche per altri, con creatività, un pizzico di coraggio e tanta umiltà. Nei campi, nei ristoranti, negli orti, nella cucina della propria

casa, la produzione di cibo buono e sano è diventata così volano per una qualità della vita altrettanto buona, condita di tanti ingredienti salutari.

Fonte Necsì

[Articolo tratto dal sito www.inail.it]

INAIL: ASSEGNATI I 267 MILIONI DI EURO DEL BANDO ISI 2014 A 3.434 PROGETTI

Gli incentivi, suddivisi in budget regionali che hanno tenuto conto non solo del numero degli addetti ma anche della gravità degli infortuni a livello territoriale, sono stati assegnati lo scorso 25 giugno attraverso il “click day”, la procedura telematica che ha visto pervenire all'Istituto quasi 23.000 domande.

Il contributo copre a fondo perduto fino al 65% dell'investimento previsto per ciascun progetto, fino a un massimo di 130.000 euro, e sarà erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione e rendicontazione degli interventi.

Dall'analisi delle domande presentate emerge che quasi la metà riguarda il Nord Italia – il 26% il Nord Ovest e il 20% il Nord Est – un terzo il Sud e le isole, e poco più di un quinto il Centro. In termini assoluti, le prime cinque regioni per numero di progetti ammessi al contributo sono la Lombardia (489 progetti ammessi per un importo richiesto complessivo pari a 41,7 milioni di euro), il Lazio (424 per 32,9 milioni), il Veneto (273 per 20,4 milioni), l'Emilia Romagna (261 per 20,6 milioni) e la Toscana (257 per 20,6 milioni).

Il 27% delle domande ammesse ha richiesto l'importo massimo di 130.000 euro e si concentra, per oltre la metà, tra Centro (25%) e Nord Ovest (27%). L'importo medio si attesta intorno a 77.600 euro, una cifra che supera i 72.500 euro dell'anno scorso a causa della presenza di due sole tipologie di intervento, rispetto alle tre previste nel bando Isi precedente. Dei 3.434 progetti ammessi al finanziamento, quelli che riguardano la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro sono 3.232, pari al 94%, per un importo complessivo di 264,4 milioni, mentre i restanti 202 progetti sono relativi all'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, cui saranno destinati quasi due milioni di euro.

In linea con gli indirizzi del Quadro strategico dell'Unione europea 2014-2020 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che sottolinea l'importanza di mirare le politiche di prevenzione verso le piccole e micro imprese, dall'analisi dell'ammissione al contributo Inail per dimensione aziendale emerge la prevalenza delle micro imprese fino a 10 dipendenti, con una percentuale del 61% che è stabile rispetto al bando 2013 ma conferma l'incremento rispetto a quelli del 2010, 2011 e 2012. Il 14% delle aziende che beneficeranno della quinta tranche degli incentivi ha invece tra 11 e 15 dipendenti, il 7% tra 21 e 30, il 6% tra 16 e 20, il 5% tra 31 e 50, il 4% tra 51 e 100, e solo il 3% più di 100.

La distribuzione dei progetti ammessi per tipo di attività economica mostra una prevalenza della costruzione di edifici (369 progetti per un importo complessivo richiesto di circa 31 milioni), della fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (363 progetti per 31,2 milioni), dei lavori di costruzione specializzati (359 progetti per 26,4 milioni), delle coltivazioni agricole (296 progetti per 15,9 milioni) e del commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e motocicli (203 progetti per 15,4 milioni).

L'86% degli investimenti in prevenzione ammessi al contributo Inail – 2.767 progetti per un importo complessivo di quasi 225 milioni di euro – punta ad abbattere uno dei fattori di pericolo connessi all'ambiente di lavoro, in particolare attraverso l'acquisto di macchine per la movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico (25%), la bonifica da materiali contenenti amianto (23%), la sostituzione di macchine per la riduzione del rischio rumore (14%) e di quello derivante dalle vibrazioni meccaniche (11%).

Il restante 14% degli interventi per la messa in sicurezza delle imprese mira alla riduzione delle principali cause di infortunio, come la ferita o taglio con oggetti appuntiti o taglienti, la ferita per contatto con materiale duro o abrasivo e lo sforzo fisico a carico del sistema muscolo-scheletrico.

Fonte: INAIL

INAIL: ITALIASICURA, AL VIA LE DOMANDE PER REALIZZARE SCUOLE INNOVATIVE CON INVESTIMENTI INAIL

È stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.160 del 13-7-2015 l'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse rivolto ad amministrazioni ed enti locali per realizzare iniziative immobiliari di elevata utilità sociale tramite investimenti Inail. Oltre alle strutture scolastiche, le tipologie di edifici interessati comprendono residenze universitarie, strutture sanitarie e assistenziali, uffici pubblici e altri immobili destinati a utilizzo con finalità sociali. Gli interventi riguarderanno il completamento di nuovi edifici i cui lavori siano già in corso, ma anche progetti immediatamente cantierabili relativi a nuove costruzioni, o la messa a norma di edifici esistenti. L'Inail si farà carico dei costi dell'operazione, richiedendo alle amministrazioni di corrispondere un canone a un tasso di interesse agevolato, pari al 3% del costo complessivo dell'opera di cui acquisisce la proprietà. Saranno ammessi alla programmazione investimenti con un costo complessivo non inferiore a tre milioni di euro. Le amministrazioni e gli enti locali interessati alla selezione dovranno trasmettere la propria domanda, corredata da una relazione descrittiva del progetto di massimo quattro pagine in formato A4, entro il 15 settembre 2015, all'indirizzo investimentsociali@governo.it. Le manifestazioni di interesse saranno raccolte all'interno di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri e trasmesse all'Inail per la valutazione di compatibilità tecnica, economica e finanziaria e la successiva regolamentazione dei reciproci rapporti.

Fonte: INAIL

INAIL, FUMETTO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, LA PREVENZIONE È DI QUESTO MONDO

La prevenzione... è di questo mondo. Questa la nuova pubblicazione Inail che illustra prevenzione, rischi, accorgimenti necessari per la sicurezza nel lavoro quotidiano. Un opuscolo a fumetti, una rappresentazione "leggera", che immaginando una visita sulla Terra di viaggiatori extraterrestri, esplora e illustra condizioni di rischio, situazioni quotidiane che se non affrontate con la giusta accortezza possono sfociare in infortuni e incidenti.

"Abitudine, distrazione, imprudenza, negligenza o scarsa informazione".

Il volume curato dalla Direzione Inail Piemonte, con testi e disegni Paolo Virelli, mostra attraverso gli occhi di viaggiatori alieni, "ambienti apparentemente sicuri e ben organizzati ma che in realtà nascondono il più imprevedibile dei suoi nemici... il rischio di infortunio".

La città l'agricoltura, l'edilizia. Sono tre le situazioni di rischio illustrate, e per ognuna di esse si evidenziano sia i comportamenti a rischio che quelli votati alla prevenzione.

Info: [Inail La prevenzione è di questo mondo](#)

INAIL: LA DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 272 DEL 20 LUGLIO 2015 STABILISCE LA RIDUZIONE DELL'8,16% PER LE IMPRESE ARTIGIANE CHE NON HANNO AVUTO INFORTUNI NEL BIENNIO 2013/2014

Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Art.1, c. 780 e 781: riduzione dei premi per gli artigiani. Annualità 2015. Documento: Determina n. 272 del 20 luglio 2015

IL PRESIDENTE

- visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
- visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;
- visto l'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n.122 del 30 luglio 2010; visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell'Istituto;
- vista la relazione del Direttore Generale del 17 luglio 2015;
- visto l'art. 1, comma 780, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), che prevede la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti dalle imprese artigiane con effetto dal 1° gennaio 2008, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo, relativo alla gestione unitaria dell'Ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 (2,8%);

- visto l'art. 1, comma 781, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), che stabilisce il riconoscimento della riduzione dei premi dovuta alle aziende artigiane prioritariamente a favore delle aziende che abbiano effettuato interventi preventivi nell'ambito dei piani pluriennali concordati tra le parti sociali e che, in regola con tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 626/1994 (oggi modificato ed integrato dal successivo D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e dalle specifiche normative di settore, non abbiano, altresì, denunciato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio;
 - vista la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 settembre 2008, con la quale il citato dicastero comunicò che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rappresentato il carattere strutturale dell'intervento a partire dal 1° gennaio 2008 e ha precisato che le risorse da destinare agli artigiani risultano pari a 27 milioni di euro annui, da assegnare in via prioritaria alle aziende artigiane che investono in prevenzione;
 - vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5.03.2010, con la quale si rappresenta che tanto la Ragioneria Generale dello Stato quanto l'Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro hanno espresso pareri concordi nel dare una interpretazione dell'articolo 1, commi 780 e 781 della legge 27 dicembre 2006, n.296 diretta a concedere lo sconto a tutte le aziende che certifichino il rispetto delle norme in materia di sicurezza e la mancanza di infortuni in un arco di tempo precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio (articolo 781, punto b) senza tener conto dell'attuazione dei suddetti piani pluriennali almeno fino a quando i medesimi non diverranno operativi;
 - tenuto conto che, nel frattempo, sono maturate le condizioni per assentire lo sconto per la annualità 2015;
 - vista la scheda tecnica della Consulenza statistica attuariale, allegata alla citata relazione del Direttore Generale, con la quale la percentuale della riduzione, da applicarsi in sede di regolazione 2015, viene determinata in misura pari al 8,16% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2015,
- DETERMINA di stabilire la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2013/2014, in misura pari al 8,16% dell'importo del premio dovuto per il 2015.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del provvedimento di competenza.

f.to Prof. Massimo DE FELICE

Fonte: INAIL

UILCA

Il 23 luglio 2015, a Roma, presso la Uilca si sono riuniti gli organismi della categoria per attivare l'operatività della Area Tematica Salute e Sicurezza UILCA con la presenza di componenti dei tre comparti (Credito Assicurativo ed Esattoriale). Sul sito della UILCA è presente la documentazione relativa.

SENTENZE

DA OLYMPUSPROCESSO ETERNIT SOSPEO, DECIDERA' LA CONSULTA

Il Tribunale di Torino chiede alla Corte costituzionale di esprimersi sul "ne bis in idem", visto che l'imputato e' stato prosciolto per prescrizione da una precedente accusa.

Questa la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino Federica Bompieri, che ha sollevato una questione di costituzionalità riguardante il "ne bis in idem", ossia il principio in base al quale non si può essere processati due volte per lo stesso fatto. L'imputato, l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, era stato prima condannato e poi prosciolto per prescrizione da una precedente accusa di disastro ambientale doloso, mentre stavolta l'accusa è di omicidio volontario di 258 persone (residenti ed ex lavoratori degli stabilimenti Eternit italiani), morte per mesotelioma pleurico causato dall'amianto. Il processo, dunque, viene interrotto in attesa della pronuncia della Consulta.

“La decisione non corrisponde alla realtà tanto storica quanto processuale della vicenda dell'Eternit” spiega una nota di Cgil, Cisl, Uil e Associazione familiari vittime amianto: “Il procedimento conclusosi a novembre con la sentenza di Cassazione ha visto dichiarare prescritto il reato di disastro ambientale, mentre sappiamo tutti che le cause e gli effetti del disastro sono ancora in corso”. Vale la pena ricordare, continua il comunicato, che la stessa Cassazione, all'indomani della sentenza, aveva precisato che quel procedimento non riguardava i decessi delle persone ma appunto solo il disastro ambientale, non giungendo quindi a un giudizio assolutorio”. Ma, come dice il proverbio, non tutti i mali vengono per nuocere: “Questo periodo di sospensione consentirà alla Procura di presentare 94 nuovi casi, prevalentemente di cittadini di Casale Monferrato, purtroppo deceduti di recente. Inoltre, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale in questa fase evita che essa sia riproposta nelle fasi successive del procedimento; in altre parole, si può sperare che una volta risolta la questione di diritto, il procedimento possa proseguire spedito senza interruzioni fino alla conclusione”. Sindacati e Afeva concludono dichiarando di continuare “ad avere piena fiducia nella giustizia e nella lotta fino all'affermazione della verità attraverso una giusta sentenza”.

La Consulta, dunque, si esprimerà sulla legittimità costituzionale dell'art. 649 del Codice di procedura penale (che riguarda appunto il divieto di un secondo giudizio), nonché sulla conformità alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. “Riteniamo che non ci sia alcun contrasto con la Convenzione” ha detto il pubblico ministero Raffaele Guariniello, commentando la sospensione. La Procura di Torino approfitterà dell'allungamento dei tempi per contestare altri decessi legati all'amianto: svizzero: “Abbiamo trovato 94 nuovi casi di decessi - ha detto Guariniello - e questa sospensione ci dà la possibilità di aggiungerli a quelli già presenti al processo”.

MILANO: MORTI D'AMIANTO, CONDANNATI 11 EX DIRIGENTI PIRELLI

Undici ex dirigenti della Pirelli sono stati condannati dal Tribunale di Milano a pene comprese tra i 3 e i 7 anni di reclusione per le morti di 24 operai, deceduti per forme tumorali causate dall'esposizione all'amianto. I giudici hanno accolto la tesi dei PM, secondo la quale la malattia e la morte degli operai è stata causata dall'esposizione, massiccia e prolungata negli anni, all'amianto nei due stabilimenti milanesi della Pirelli, negli anni Settanta e Ottanta. La Procura aveva chiesto la condanna per omicidio colposo aggravato per 8 ex dirigenti e l'assoluzione per altri tre. Il giudice ha condannato invece tutti gli undici imputati: gli amministratori delegati della Pirelli negli anni '80 Ludovico Grandi e Gianfranco Bellingeri, rispettivamente a 4 anni e 8 mesi e a 3 anni e 6 mesi; gli ex membri del consiglio di amministrazione Guido Veronesi, fratello dell'ex ministro Umberto Veronesi, a 6 anni e 8 mesi, Piero Giorgio Sierra a 6 anni e 8 mesi, Omar Liberati a 3 anni e 6 mesi, Gavino Manca a 5 anni e 6 mesi, Armando Moroni,

Roberto Picco, Carlo Pedone e Gabriele Battaglioli a 3 anni e Luciano Isola a 7 anni e 8 mesi. Il Tribunale ha inoltre condannato la Pirelli al pagamento di una provvisoria complessiva di 520 mila euro per le parti civili. L'azienda aveva già risarcito in via extragiudiziale le altre parti civili che si erano ritirate dal processo. I legali della Pirelli hanno già annunciato il ricorso.

QUESITI

Da Redazione Banca Dati Sicuromnia

A rispondere Rocchina Staiano, Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'Univ. Teramo.

1. INFORTUNIO IN ITINERE IN CASO DI SCIOPERO

E' configurabile l'infortunio "in itinere" in favore di un lavoratore che, mentre faceva ritorno dal luogo di lavoro con la propria moto a causa dello sciopero dei mezzi pubblici, era stato affrontato da due malviventi, aggredito con pugni e colpi di arma da fuoco e rapinato della moto. L'infortunio è indennizzabile?

Secondo l'Esperto

Si; come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'**art. 2 del D.P.R. 1124/1965**, l'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere", subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la propria abitazione ed il luogo di lavoro, postula:

- a. la sussistenza di un **nesso eziologico** tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
- b. la sussistenza di un **nesso almeno occasionale** tra itinerario seguito ed attività lavorativa., nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
- c. la **necessità dell'uso del veicolo privato**, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.

Tanto premesso, la Cass., n. 16282 del 2005, n. 19496 del 2009, n. 2624 del 2012 ha già affermato che il "**rischio elettivo**" configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della "**occasione di lavoro**", assume, con riferimento all'"*infortunio in itinere*", una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza.

Infine, in merito alla fattispecie in esame, la Cass. civ., sez. lav., 14 febbraio 2008, n. 3776 ha stabilito che la rapina che un lavoratore subisce nel tragitto casa-lavoro costituisce evento protetto se ricorrono le condizioni che danno luogo alla tutela dell'infortunio in itinere

2. RSPP E RLS: POSSIBILE IL CUMULO DELLE FUNZIONI?

Vi sia l'incompatibilità delle mansioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione assegnate ad un determinato lavoratore con quelle di rappresentante della sicurezza?

Secondo l'Esperto

Si; nel sistema delineato dal **D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626**, oggi trasfuso nel **D. Lgs. 81/2008** e successive modifiche, la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e

protezione dai rischi, designato dal datore di lavoro (art. 2, lett. f del D. Lgs. 81/2008), e quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 2, lett. i, del D. Lgs. 81/2008) **non sono cumulabili** nella stessa persona.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un soggetto che rappresenta il datore di lavoro nell'espletamento di un'attività che questi, in determinati casi, potrebbe svolgere personalmente; esercita, quindi, prerogative proprie del datore di lavoro in tema di sicurezza del lavoro; contribuisce a determinare gli oneri economici che il datore di lavoro deve sopportare perché il lavoro in azienda sia e rimanga sicuro, atteso che le misure relative alla sicurezza non devono comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è chiamato, invece, a svolgere una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall'azienda nel settore della sicurezza; deve essere consultato dal datore di lavoro sulla designazione delle persone addette all'espletamento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, fra cui il responsabile del servizio; deve essere consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda (art. 50 del D. Lgs. 81/2008), nonché sulla designazione degli addetti all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori (art. 50 del D. Lgs. 81/2008), e sulla organizzazione della formazione di tali addetti (art. 50 del D. Lgs. 81/2008); svolge tutta una serie di funzioni, elencate nell'art. 50 del D. Lgs. 81/2008, che possono, in sintesi, definirsi di costante controllo dell'attività svolta, in materia di sicurezza, dal datore di lavoro e dal servizio di prevenzione da questi istituito, compresa la facoltà di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro; fruisce delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Concentrare nella stessa persona le funzioni di due figure cui il legislatore ha attribuito funzioni diverse, ancorché finalizzate al comune obiettivo della sicurezza del lavoro, significa eliminare ogni controllo da parte dei lavoratori, atteso che il controllato ed il controllante coinciderebbero. E' come se, nei casi in cui può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il datore di lavoro fosse eletto dai lavoratori come loro rappresentante per la sicurezza.

Chiaramente **diversa è la volontà della legge**, che richiede entrambe le figure per una azione di prevenzione costantemente perseguita da parte datoriale e controllata dai lavoratori.

3. RSPP INIDONEO ED EFFICACIA DELLA NOMINA

Il quesito riguarda l'efficacia della nomina di un rspp poi rivelatosi inidoneo, ossia non in possesso dei requisiti richiesti dagli art. 2 e 32 del D. Lgs. 81/2008, per svolgere tale ruolo? Ci sono sanzioni?

Secondo l'Esperto

L'**art. 32 del D. Lgs. 81/2008** e successive modifiche, (la cui rubrica reca "*Capacità e requisiti professionali degli addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni*") fissa al comma 2, quali sono gli specifici requisiti necessari "*per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1*". Risulta così inequivoco quali siano le condizioni soggettive richieste alla persona nominata come responsabile, condizioni che la legge (D. Lgs. 626/1994, oggi D. Lgs. 81/2008) ritiene necessarie "per lo svolgimento" delle funzioni oggetto dell'incarico. Con il che si può affermare che l'assenza dei requisiti soggettivi necessari rende la **designazione inefficace** perchè incapace di offrire la necessaria e richiesta tutela agli interessi protetti, interessi che coinvolgono il diritto del lavoratore alla salubrità e sicurezza del lavoro e, in ultima istanza, il suo diritto alla salute.

Venendo alla disciplina sanzionatoria, l'art. 55 del D. Lgs. 81/2008 sostituisce gli artt. 89 - 94 del D. Lgs. 626/1994 secondo una struttura di fattispecie che la dottrina non ha esitato a definire "*disarticolata e carente di un ordine preciso*". Nonostante tali limiti, può osservarsi che il mancato richiamo all'art. 32 nella previsione dell'art. 55, comma 1, lett.

b), non lascia dubbi circa il significato complessivo della fattispecie.

L'art. 55, comma 1, lett. b), infatti, sanziona l'ipotesi che il datore di lavoro non provveda ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b). Tale ultima disposizione prevede la **non delegabilità dell'atto di designazione** del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Si tratta di obbligo il cui rispetto deve essere valutato in relazione alle definizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lett. g) e lett. i) della medesima legge. Se la lett. i) definisce il "servizio di prevenzione e protezione dai rischi" come "*l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interno all'azienda finalizzati*" alla tutela dei lavoratori dai rischi, la lett. e) chiarisce che l'addetto a tale servizio è "*persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32*".

Dall'insieme di queste disposizioni emerge in modo inequivoco che l'unico modo per il datore di lavoro di rispettare l'obbligo ex art. 17, comma 1, lett. b), è quello di **incaricare una persona in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 32** della medesima legge, con la conseguenza che la nomina di persona idonea comporta in radice la violazione dell'obbligo e deve essere considerata inefficace. In tali termini la violazione assume rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art.55 sopra ricordato.

4. INFORTUNIO IN ITINERE E INDENNIZZO IN CASO DI SERVIZIO PUBBLICO A DISPOSIZIONE

È indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore che con mezzo proprio si reca al lavoro, nonostante sia attivo un servizio di trasporto pubblico a disposizione nelle vicinanze dell'abitazione?

Il Quesito: Vorrei sapere se è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore che con mezzo proprio si reca al lavoro, atteso che è emerso che tra l'abitazione e il luogo di lavoro vi è la distanza di 900 metri e di 70 metri dalla fermata dell'autobus all'ingresso della ditta; è stata altresì verificata l'esistenza di un servizio di linea con partenze mattutine alle ore 7.05 e 7.55 con percorrenza del tragitto in circa 3 minuti, sicché il lavoratore ha senz'altro a disposizione il servizio di linea di trasporto pubblico, sia utilizzando la corsa delle 7.05 sia utilizzando la corsa delle ore 7.55, tale da consentirgli di raggiungere il posto di lavoro all'orario di lavoro programmato per le ore 8.00.

Secondo l'Esperto

No. Deve rilevarsi che, secondo il consolidato e condiviso orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del **D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2**, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula:

- a. la sussistenza di un **nesso eziologico** tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
- b. la sussistenza di un **nesso almeno occasionale** tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
- c. la **necessità dell'uso del veicolo privato**, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto (ex plurimis: Cass. n. 7717 del 2004).

Va altresì considerato che, in linea generale, in tema di infortunio in itinere, occorre, per il verificarsi dell'estensione della copertura assicurativa, che il comportamento del lavoratore sia **giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa**, tale da legarla indissolubilmente all'**attività di locomozione**, posto che il suddetto infortunio merita tutela nei limiti in cui l'assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa; pertanto, il **rischio elettivo**, escludente l'indennizzabilità e che postula un maggior rigore valutativo, rispetto all'attività lavorativa diretta, implica tutto ciò che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto a scelta arbitraria del lavoratore, che abbia volutamente creato, ed affrontato, in base a ragioni ed impulsi personali, una

situazione diversa da quella inerente la sua attività lavorativa e per nulla connessa ad essa (v. Cass. n. 6449 del 2008; Cass. n. 19047 del 2005).

L'uso del mezzo proprio, con l'assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato dunque con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti (Cass. n. 19940 del 2004).

ORARI 2015 VISITE FISCALI INPS PER MALATTIA DIPENDENTI

In caso di **assenza** dal lavoro per **malattia** il lavoratore deve farsi rilasciare il **certificato medico**, rendendosi reperibile nel domicilio indicato per le **visite fiscali** dell'INPS. Tra gli obblighi del medico figura invece l'invio telematico dell'**attestato** medico all'Istituto di Previdenza, entro il giorno seguente a quello in cui è iniziato l'evento, mentre il lavoratore dovrà provvedere alla trasmissione della copia del documento al datore di lavoro entro due giorni (basta il numero di protocollo, con cui l'azienda può verificare l'attestato sul sito INPS).

Visite fiscali

Il lavoratore deve quindi sottostare alle visite fiscali, **accertamenti sanitari** diretti a controllare la giustificazione dell'assenza in caso di infermità (*ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori*). Le visite possono essere predisposte sia dal datore di lavoro sia dall'INPS. Sono interessati, con **orari** differenti, sia i lavoratori dipendenti del **settore pubblico** sia quelli del **privato**.

Reperibilità 2015

È necessario garantire la reperibilità in specifiche fasce orarie, che sono **cambiate** dal 1 gennaio 2015 come segue:

1. **statali e personale enti locali:** reperibilità per l'intera settimana, festività comprese, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;
2. **lavoratori settore privato:** reperibilità intera settimana compresi week-end e festivi, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Non vi è obbligo di reperibilità in caso di assenza dal lavoro per:

- **malattia** in cui a rischio è la vita stessa del dipendente;
- **infortunio** sul lavoro;
- **patologie** per cause di servizio;
- **gravidanza** a rischio;
- **ricovero** ospedaliero;
- **eventi morbosi** connessi all'invalidità attestata.

Comparto scuola

Per il personale del comparto scuola è il **Dirigente Scolastico** che può richiedere visite fiscali sin dal primo giorno di malattia, solo per assenze immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (*art. 55-septies, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001*).

Medico fiscale

Il medico fiscale è tenuto a verificare le condizioni fisiche del soggetto e analizzare la **patologia** riportata all'interno del documento di malattia. Qualora ve ne sia la necessità, il medico avrà facoltà di prolungare la **diagnosi** di 48 ore (2 giorni). Successivamente all'accertamento della diagnosi, sarà possibile effettuare variazioni oppure sollecitare il dipendente a sottoporsi a un **controllo specialistico**.

Assenza ingiustificata

Le **sanzioni** previste per il lavoratore nel caso di assenza ingiustificata nelle fasce di reperibilità, o nel caso di impossibilità all'accesso o al controllo, sono pari alla **decurtazione della retribuzione** nella misura:

- del 100% per i primi 10 giorni di patologia;
- del 50% per le giornate successive.

Il lavoratore ha comunque 15 giorni di tempo per fornire una **giustificazione** valida per la sua assenza immotivata come ad esempio l'allontanamento dal domicilio per visite, accertamenti diagnostici o prestazioni (in questi casi occorre comunque fornire al datore di lavoro una comunicazione preventiva).

OBBLIGATORIO UN PATENTINO PER VENDERE E FARE I CONSULENTI SUI FITOSANITARI

È obbligatorio il patentino per vendere e fare i consulenti sui prodotti fitosanitari?

SI. Con il D.lgs. n.150/2012 (attuazione alla Direttiva 2009/128/CE) si è definita la norma sull'utilizzo dei fitosanitari (pesticidi).

Il Decreto definisce le misure per: a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità; b) promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.

Particolare valore assume l'art. 7 sull'obbligo, per tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti dei fitosanitari, di dotarsi di **un'adeguata formazione sull'impiego dei prodotti**.

L'art. 8, invece, prevede che a partire dal **26 novembre 2015**, chiunque svolga un'attività di **vendita** di prodotti fitosanitari o di **consulenza** sull'impiego di questi prodotti, deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione ("patentino") **rilasciato dalle Regioni** secondo i propri ordinamenti.

Il certificato di **abilitazione alla vendita** viene rilasciato alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione con valutazione positiva.

Il certificato di **abilitazione all'attività di consulente** alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata attraverso appositi corsi con valutazione finale.

I certificati sono validi cinque anni e rinnovabili, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.

L'Autorità competente può sospendere o revocare il patentino ai consulenti in caso di "reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica o consiglio di prodotti non autorizzati, illegali o revocati".

INTERPELLO: LA NOMINA DI RLS PER LE AZIENDE CON PIÙ DI 15 LAVORATORI - N.20 DEL 06/10/2014

È possibile per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere o meno degli RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali? Il parere della Commissione Interpelli e le indicazioni del D.Lgs. 81/2008.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Consiglio dei Consulenti del Lavoro, ha chiesto di sapere "[...] *se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l'elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l'elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto)*".

La Commissione a questo proposito sottolinea, con riferimento alla normativa, che "la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali". E dunque, ciò premesso, indica che "come espressamente previsto dall'art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70", cioè della legge 20 maggio 1970, n. 300 relativa alle "Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" (Statuto dei Lavoratori). Commissione per gli interpelli - Interpello n. 20/2014 con risposta del 6 ottobre 2014 al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro – Prot. 37/0016614/ MA007.A001 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – elezione nelle imprese con più di 15 dipendenti.

CAMPANIA: 4 SETTEMBRE SCIOPERO SUI TRENI REGIONALI PER SICUREZZA

E' stata indetta, da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Orsa, Fast Ferrovie e Ugl Trasporti, per Venerdì 4 Settembre 2015, una prima azione di sciopero del personale ai treni di Trenitalia Trasporto Regionale Campania, a seguito dell'ultima aggressione al capotreno e macchinista avvenuta lo scorso 26 agosto nella stazione ferroviaria di Casoria. Si tratta dell'ennesimo "e forse non ultimo episodio di aggressione che ormai avviene innumerevolmente ogni giorno sui treni del trasporto regionale di Trenitalia Campania. La problematica della sicurezza sui treni e nelle stazioni da anni ha sempre più assunto proporzioni allucinanti. Si viene continuamente aggrediti, sia fisicamente che verbalmente, anche per la semplice richiesta del titolo di viaggio". "Occorre - scrivono i sindacati - un intervento di tutti i soggetti interessati Istituzionali, poiché la sicurezza dei clienti cittadini non può essere demandata alla sola azienda Fs o al personale dei treni, che non sono sceriffi e neanche poliziotti. Lo sciopero vuole sensibilizzare tutti i preposti alla sicurezza affinché ci siano impegni e programmi di messa in sicurezza di tutti i luoghi delle Ferrovie dello Stato".

BOLOGNA - QUARTIERE FIERISTICO 14 - 16 OTTOBRE 2015

Torna la tre giorni di formazione, esposizione e dibattito sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. La manifestazione, organizzata da **Senaf**, che da oltre 20 anni rappresenta il punto di riferimento per gli addetti del settore, quest'anno propone un'offerta allargata in una prospettiva di più ampio raggio, riservando particolare attenzione a **due materie specifiche: la sicurezza ambientale**, intesa come approccio trasversale verso tutti quei fattori di rischio per i lavoratori e per l'ambiente esterno, e la **promozione del benessere lavorativo** che abbraccia tutte quelle misure volte non solamente alla difesa della salute del lavoratore, ma anche a rendere il luogo di lavoro più piacevole e confortevole

GIFFONI FILM FESTIVAL

Si consolida la collaborazione tra Inail e Giffoni Film Festival per la diffusione della "**cultura della sicurezza**" tra i giovani. Diverse le iniziative messe in campo dall'Inail Sede di Salerno in collaborazione con la Direzione Regionale Campania per l'edizione 2015 del Festival. "*La scelta di continuare la collaborazione con il Giffoni Film Festival*", afferma **Donata Volino, direttore della Sede INAIL di Salerno**, nasce dalla considerazione che i giovani, quali futuri lavoratori di domani, sono i nostri interlocutori privilegiati, perché la cultura della sicurezza, che trasmettiamo loro sin dalla tenera, età diventi patrimonio acquisito in ognuno di loro. In particolare si discuterà di:

1. Sicurezza e prevenzione tra cinema e società;
2. I concetti e le figure della sicurezza;
3. Il decreto palchi: genesi e prospettive future.

Si parte il **20 luglio** con la proiezione, in anteprima nazionale, del cortometraggio "I frutti del lavoro" del regista salernitano Andrea D'ambrosio realizzato in collaborazione con l'*Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale*

Fonte CdL Comunicato (.pdf - 119 kb)

26 SETTEMBRE 2015 INCONTRO INFORMATIVO SU : I LAVORATORI MARITTIMI - LAVORO RISCHI E TUTELE – SAN BENEDETTO DEL TRONTO

L'attività e l'organizzazione del lavoro del settore pesca presenta una serie di problemi particolari che vanno compresi se si vuole promuovere un miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza dei lavoratori.

Con questo obiettivo L'INAIL, la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, L'ASUR 2 e 5, CGIL CISL UIL di Ascoli Piceno, Federpesca e Coldiretti di Ascoli Piceno organizzano questa giornata dedicata ai marittimi con la certezza che la conoscenza e l'informazione sono condizioni indispensabili per migliorare la qualità lavorativa del settore.



ITAL

<http://www.ital-uil.it/>

PESCA, UN SETTORE DA METTERE IN SICUREZZA"

Promuovere una nuova cultura della pesca che miri a garantirne la sostenibilità ambientale, economica e sociale; ripensare le strategie possibili per accrescere la produttività delle risorse marine, iniziando da una rinnovata e diversa gestione del fermo pesca; rimettere la pesca e la gestione degli spazi marini al centro dell'agenda politica del paese, quale settore strategico per il rilancio dell'economia italiana; rilanciare il ruolo dell'Italia nel contesto europeo e mediterraneo, quale paese leader nella definizione di politiche e regole in materia di pesca: sono queste le principali strategie per dare un nuovo futuro al settore della pesca, proposte dalla **Uilapesca**, sindacato di categoria della Uil, nell'ambito di un affollato convegno svoltosi oggi a Molfetta, presso la sala consigliare del comune. A delineare le proposte della Uilapesca, la segretaria generale Enrica Mammucari che, nella sua relazione, ha sottolineato l'esigenza, nell'ambito di questa strategia di rilancio del settore, di mettere al centro le persone e valorizzare il lavoro, tutelando i redditi, la salute e la sicurezza dei lavoratori e dando al settore un sistema di ammortizzatori sociali stabili, soprattutto dopo che, con l'entrata in vigore del Jobs act, il sistema della cassa integrazione in deroga di cui la pesca ha potuto beneficiare in questi ultimi anni, verrà abolito. Al convegno, presieduto dal segretario regionale Uila Puglia, Pietro Buongiorno, dopo il saluto del sindaco di Molfetta che ha sottolineato la centralità della pesca per la città e ha descritto le azioni messe in atto dalla sua amministrazione per favorire il rilancio del settore, sono intervenuti: Giuseppe Castiglione sottosegretario di stato Mipaaf, Nicodemo Oliverio capogruppo PD Comagri Camera dei deputati, Corrado Peroni direttore Federpesca, Giampaolo Buonfiglio presidente Alleanza cooperative italiane (Aci) settore pesca e Gilberto De Santis presidente Ital-Uil. Ha chiuso i lavori il segretario generale della Uila-Uil Stefano Mantegazza che ha sottolineato l'importante lavoro da sempre svolto dalla Uilapesca per accrescere le tutele del lavoro e promuovere la cultura della sostenibilità nel settore, così come il ruolo importante delle relazioni sindacali e della contrattazione, con Federpesca e con l'alleanza delle cooperative, per definire soluzioni condivise, innovative ed efficaci da dare ai problemi.

Nell'ambito dei lavori, e' stato presentato il progetto "La sicurezza nelle nostre reti", realizzato in collaborazione con l'Ital-Uil, che mira a promuovere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle tutele esistenti tra gli addetti al settore. (www.uila.eu)

LAVORATRICI MADRI - LAVORI USURANTI

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con interpello n. 16 del 20 luglio 2015 risponde ad un quesito circa la corretta interpretazione dell'art. 7, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina dei divieti di adibizione delle lavoratrici madri allo svolgimento di determinate attività, in particolare se tali disposizioni possano trovare applicazione nell'ipotesi in cui la lavoratrice madre espleti attività di "conducente di linea" nell'ambito di servizio pubblico di trasporto collettivo, stante la riconducibilità di quest'ultimo nella categoria dei lavori usuranti.

"Sottolinea il Ministero che, in relazione al quesito sollevato, tra le attività per le quali è previsto il divieto di adibizione al lavoro, il T.U. n. 151/01 indica i lavori espletati "a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro".

Con tale previsione il legislatore evidentemente ha sancito la sussistenza del divieto per tutto il periodo della gravidanza e fino a tre mesi dopo il parto (termine del periodo di astensione obbligatoria); mentre, laddove lo stesso abbia voluto riferirsi all'interdizione posticipata fino a sette mesi dopo il parto lo ha detto chiaramente.

In linea con le osservazioni sopra svolte - si legge nell'interpello - si ritiene pertanto che per la lavoratrice madre, conducente di linea nel servizio pubblico di trasporto collettivo, il divieto di cui all'art. 7 trovi applicazione esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria.

Resta ad ogni modo ferma la possibilità di riscontrare nella specifica situazione lavorativa ogni eventuale rischio di esposizione ad agenti, processi e condizioni di lavoro, per i quali è prevista l'interdizione fino a sette mesi dopo il parto.

In proposito – ricorda il Ministero - che ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori, tra cui le lavoratrici madri, esposti a rischi particolari; di conseguenza, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, occorre valutare le relative ripercussioni sulla gravidanza o sull'allattamento, inclusi i rischi da stress lavoro-correlato".

INAIL DA LUGLIO RIVALUTATE LE PRESTAZIONI

Le rendite e le altre prestazioni economiche erogate dall'Inail per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, per i medici esposti a radiazioni ionizzanti, tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e navigazione saranno aumentate, a decorrere dal 1° luglio 2015, dello 0,19%. Si comunicano alcuni nuovi limiti retributivi, sulla base dei dati forniti dall'Inail con Determina del Presidente n. 166/2015, in attesa della pubblicazione dei previsti decreti ministeriali. Per il settore industria la retribuzione media giornaliera, rivalutata dello 0,19% risulta pari a euro 77,12; la retribuzione annua minima è di euro 16.195,20 e la retribuzione annua massima di euro 30.076,80. Entro tali limiti saranno riliquidate le rendite in corso di godimento al 1° luglio 2015. Si ricorda che le rendite ai superstiti di lavoratori dell'industria deceduti dal 1° gennaio 2014 sono calcolate sul massimale di euro 30.076,80 (legge di stabilità 2014). Per il settore agricoltura la retribuzione annua convenzionale è fissata in euro 24.440,95.

Dal 1° luglio 2015 sono rivalutati anche l'"assegno per l'assistenza personale continuativa" il cui importo mensile è di euro 533,22 e l'assegno "una tantum" in caso di morte di euro 2.136,50, per entrambi i settori industriale e agricolo.

L'Inail comunica inoltre i nuovi massimali retributivi per i marittimi, le retribuzioni annue convenzionali per i medici radiologi e per i tecnici sanitari di radiologia autonomi, nonché gli importi degli assegni continuativi mensili per il settore industria e agricoltura. Si precisa che questi aumenti riguardano solo la parte patrimoniale delle rendite e non l'indennizzo per danno biologico, per il quale siamo in attesa dell'introduzione di un sistema di rivalutazione automatica degli importi. La legge di Stabilità 2014 ne ha previsto l'aumento, in via straordinaria, del 7,57% dal 1° gennaio 2014.

La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.

Numero verde 800 085303

COLLABORIAMO

A cura di Guido Bianchini

IL SETTORE PIROTECNICO IN ITALIA

Le aziende	Circa 300
Gli addetti	Circa 500
L'ubicazione	Principalmente al Centro Sud
La grandezza	Micro e pmi. Forte l'abusivismo. A Natale 2015 la Finanza ha sequestrato una tonnellata di fuochi irregolari
Il fatturato	100 milioni di euro
Le vittime negli ultimi 10 anni	54 morti – 10 solo in Campania
Gli eventi maggiori	24/07/15 Modugno 10 morti 14/05/15 Qualiano 4 morti 10/07/2014 Tagliacozzo 3 morti 21/07/2013 Città S. Angelo 5 vittime 06/02/2008 Castiglione Teverina 4 morti 23/04/2007 Gragnano 3 morti 06/08/2005 Ottaviano 3 morti

Fonte INAIL

http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/PeriGiornalisti/news/p/dettaglioNews/index.html?wlpT38004188511402998251274_contentDataFile=UCM_188014&_windowLabel=T38004188511402998251274#

GLI INFORTUNI NEL MONDO DELLO SPETTACOLO

Con EXPO 2015 si è posta anche particolare attenzione sugli aspetti relativi alla sicurezza (decreto Palchi) sugli oltre 1000 eventi.

Secondo l'INAIL negli ultimi anni si è registrato una crescita del settore: sono aumentate le aziende (sono oltre 3.000 le imprese operanti con una grande presenza nelle attività sportive, intrattenimento e spettacolo, produzioni audio e video, cinematografia) e gli addetti ma anche gli infortuni specie nelle regioni a maggior presenza di eventi (Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna).

Sempre secondo l'INAIL gli incidenti hanno riguardato:

- ↪ Movimenti scoordinati, scivolamenti, urti 38,9%;
- ↪ Cadute in piano o dall'alto 23,9%;
- ↪ Perdita di controllo di macchine o attrezzature 22,2%;
- ↪ Caduta di materiali, attrezzi sugli operatori 7,2%;
- ↪ Incidenti elettrici 0,8%;
- ↪ Altre o indeterminate 6,7%.

Particolare attenzione si è posta sulla regolarità, la sicurezza sul lavoro e il contrasto all'illegalità e la tutela dei lavoratori svantaggiati.

Attivo è stato il ruolo di CGIL CISL UIL su questi aspetti.

COPERTURA ASSICURATIVA DEL VOLONTARIATO SOCIALE

Con Circ. n. 45/2015 l'Inail ha dato indicazioni sulle modalità di attuazione (in via sperimentale) della copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale.

(vedi art.12 d.l. n. 12/2014 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114/2014).

In deroga a quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato, l'attività di volontariato prestata da questi soggetti in modo personale, spontaneo e gratuito in favore di Comuni o enti locali è coperta dall'Inail e i relativi premi sono a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015 nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo.

I soggetti promotori dei progetti di volontariato sono le organizzazioni appartenenti al così detto "terzo settore", a loro carico è posto l'obbligo di provvedere agli adempimenti previsti ai fini assicurativi.

Ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 1124/1965 è necessario che si tratti di attività assicurata dal Testo Unico; tenuto conto della natura delle attività svolte dai volontari e del carattere sperimentale dell'iniziativa ai fini della classificazione del rischio assicurato è stata individuata la voce di tariffa 0730 ed è stato stabilito un premio speciale unitario annuale frazionabile in relazione alle effettive giornate di attività lavorativa.

Per l'anno 2015 l'importo del premio speciale unitario è di euro 258 annuali e di euro 0,86 per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata.

La richiesta di attivazione della copertura assicurativa deve essere inoltrata all'Inail dal soggetto promotore esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività; in presenza dei requisiti e verificata la capienza del Fondo per il 2015, l'Inail comunica tramite PEC al soggetto promotore e al Comune/Ente locale l'attivazione della copertura che opera esclusivamente dalla data in cui l'Istituto ne comunica l'attivazione. Il soggetto promotore deve altresì comunicare all'Inail, sempre in via telematica, qualsiasi variazione dei dati già comunicati almeno 10 giorni prima del verificarsi della variazione e deve provvedere alla comunicazione delle cessazioni dell'utilizzo dei volontari entro la data in cui si verificano.

Il soggetto promotore deve tenere un registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni foglio dal legale rappresentante; in tale registro devono essere iscritti i soggetti destinatari del progetto, annotandone le generalità e le presenze giornaliere. A seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale riconosciuti dall'Inail sono corrisposte l'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle per morte, nonché le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative.

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni è necessario che l'interessato sia assicurato al momento del verificarsi dell'evento in quanto non opera il principio dell'automaticità delle stesse.

L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale ricade sul soggetto promotore; per la trasmissione delle denunce devono essere utilizzati i servizi telematici dell'Istituto.

Il soggetto promotore, il Comune o l'ente locale, sono destinatari dell'azione di regresso dell'Inail.



SEGUITECI ANCHE SU:

Linked in

<http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1>

**ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE
SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊**

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute